

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di impresa

per

la Società **Cooperativa “Velinia”** per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo Di Vittorio

contro

Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D’Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio Paoli

avv. Massimo Costantini

RGC n. 55547/2022

dott. Ruggiero Aldo

udienza 22/01/2024

MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N° 2 C.P.C.

La soc. coop. Velinia si riporta ai precedenti scritti difensivi, insistendovi.

La soc. coop. Velinia impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito con memoria *ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c.*, poiché inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e diritto.

In particolare, la convenuta deduce ed eccepisce quanto segue.

1- Circa la carenza di legittimazione attiva del sig. Giuseppe Tiberio Paoli

In relazione alla sussistenza di legittimazione attiva in capo all’attore

signor Paoli, controparte, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c., dopo aver dato atto della fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, afferma che *"...la vicenda relativa alla spiegata eccezione del tutto riconducibile a chiaro errore del signor Giuseppe Tiberio Paoli e non certo a prospettive di mala fede, dolo, colpa grave o volontario abuso del processo ..."* (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c.).

Diversamente da quanto ritenuto da parte avversa, appare di tutta evidenza come il comportamento del sig. Paoli sia connotato da colpa grave. Non è dato comprendere, infatti, come possa il signor Paoli cadere in errore circa la sua qualità di socio della cooperativa Velinia.

Inoltre, parte avversa, nonostante quanto affermato in aderenza all'eccezione sollevata dalla società coop. Velinia, in modo del tutto contraddittorio, procede alla proposizione di una (nuova) domanda risarcitoria in via subordinata, anche per conto del signor Paoli: *"Per tutto quanto sopra esposto in narrativa del presente atto, ad integrazione e modifica della domanda in atti i signori ... Giuseppe Tiberio Paoli ... così rassegnano le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile adito ... in via di ulteriore subordine ... condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dagli odierni attori, pari ad €. 28.058,00"* (cfr. pagg. 33 – 36 della memoria ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c.).

Pertanto, anche alla luce del comportamento processuale del sig. Paoli, si chiede l'estromissione dello stesso dal presente giudizio e la sua condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c..

2- Circa la disciplina suppletiva applicabile alla soc. coop. Velinia

2.1.inammissibilità e infondatezza della domanda giudiziale di

risarcimento introdotta con memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.

Dalla lettura della memoria ex art. 183, c. 6 n. 1, c.p.c., nonché dai precedenti scritti avversari, posto il costante richiamo alla disciplina dettata dall'art. 2377 c.c., anche in relazione alla (nuova) domanda di risarcimento danni introdotta, appare evidente come parte avversa per l'impugnazione delle delibere sociali ritenga – erroneamente – applicabile alla soc. coop. Velinia la disciplina delle società per azioni.

Diversamente dall'assunto attoreo, alla società cooperativa convenuta, per quanto non previsto dal codice civile al libro V, titolo VI, capo I "*delle società cooperative*" – e, quindi, anche per l'impugnazione delle delibere assembleari - deve pacificamente ritenersi applicabile la disciplina delle società a responsabilità limitata. Ciò, deriva dal combinato disposto dell'art. 1, c. 3, dello Statuto della Cooperativa Velinia (doc. 3) – "*per tutto quanto onn espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica*" – e dell'art. 2519, c. 2, c.c. – "*l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro*".

La cooperativa Velinia, pur essendo partecipata da oltre 20 soci, presenta un attivo dello stato patrimoniale ampiamente inferiore al milione di euro¹.

¹ tale circostanza appare facilmente evincibile dalla lettura del bilancio della società

Pertanto, in presenza dell'opzione statutaria per il regime suppletivo delle SRL, in tema di impugnazione delle delibere assembleari, alla società Cooperativa Velinia dovrà ritenersi applicabile la disciplina delle società a responsabilità limitata e non quella delle società per azioni, trovando, conseguentemente, applicazione l'art. 2479 *ter* c.c. e non l'art. 2377 c.c..

Nonostante non trovi applicazione nel caso di specie l'art. 2377 c.c., appare opportuno rilevare l'ulteriore errore in cui cade controparte quando afferma “.. *la conformità alle regole della intrapresa azione, in ragione della chiara possibilità di sussumere la disciplina della presente impugnazione a quella della società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, con la chiara conseguenza di ritenere applicabile il requisito numerico dell'uno per mille del capitale sociale..*” (cfr. pag. 8 memoria ex art. 183, c. 6, n° 1 c.p.c.).

Contrariamente all'assunto di controparte la società Velinia non fa ricorso al mercato di capitale di rischio. L'art. 2325 *bis* c.c. prevede che “*ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante*”. Appare assolutamente singolare come gli attori, soci della cooperativa convenuta, alcuni dei quali amministratori della stessa per lungo periodo, non sappiano che la società cooperativa Velinia non emette - e non ha mai emesso – azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.

Sulla scorta di quanto affermato e posta la incontrovertibile applicabilità della disciplina suppletiva delle SRL alla società Cooperativa Velinia, deve

cooperativa convenuta del 2022. **Lo stato patrimoniale attivo al 30.06.2022 era pari ad € 192.444,00** (cfr bilancio di esercizio al 30.06.2022 – pag. 2, doc. 11);

rilevarsi, quindi, la palese inammissibilità della domanda (ulteriormente) subordinata di risarcimento dei danni introdotta da parte avversa con la memoria ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c.: “... *In via di ulteriore subordine previo accertamento della palese violazione dell’art. 20 e 26 dello Statuto della Società per essere stati ammessi al voto n. 28 soci sovventori in difetto della reale qualifica di socio sovventore della palese violazione nonché previo accertamento della palese violazione dell’art. 23 dello Statuto della Società per essere stata la procedura di voto caratterizzata dalla adozione di un regolamento nuovo mai approvato dalla assemblea in aperta violazione del sistema e dei meccanismi statuiti dall’art. 23 dello Statuto, per il caso di accoglimento di eccezione di inammissibilità proposta da parte convenuta in sede di costituzione, accertata eventualmente la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori per il difetto dei requisiti numerici di cui all’art. 2377 comma 3 c.c. secondo cui ... e giusto il disposto dell’art 2377 comma 4 del Codice Civile, secondo cui “... condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dagli odierni attori, pari ad €. 28.058,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia”*. Tale (nuova) domanda viene avanzata ai sensi dell’art. 2377 c. 4 c.c. e, pertanto, stante l’inapplicabilità di tale disposto normativo deve ritenersi palesemente inammissibile. A tal proposito, va rilevato come, in tema di S.r.l., il legislatore non abbia previsto una tutela risarcitoria analoga a quella dettata dall’art. 2377 c.4 c.c., prevedendo un sistema di reazione alle decisioni (in ipotesi) invalide fondato esclusivamente su strumenti di tutela reale, senza alcuna previsione di meccanismi risarcitori sostitutivi. Come è dato leggere, infatti, il comma 4 dell’art. 2479 *ter* c.c. dispone “*si applicano, in quanto compatibili gli articoli 2377, primo, quinto,*

settimo, ottavo e nono comma...”, di fatto, escludendo espressamente l’applicabilità del comma 4 dell’art. 2377 c.c..

Tale evidente profilo di inammissibilità ed infondatezza in diritto della domanda risarcitoria avanzata con prima memoria *ex art. 183 c. 6 c.p.c.*, sebbene assolutamente assorbente, non è il solo. È, bensì, ben accompagnato da ulteriori vizi formali di agevole accertamento.

In primis, la domanda è palesemente tardiva, in quanto proposta successivamente al termine di novanta giorni dalla data della trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, previsto a pena di decadenza dall’art. 2479 *ter c.p.c.*

Inoltre, la domanda è da qualificarsi quale domanda nuova non ammissibile con la prima memoria *ex art. 183 c. 6 c.p.c.* Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali”* (vedi Cass. S.U. n. 12310 del 2015; in senso conforme anche Cass. S.U. n. 22404 del 2018, che ha esteso l’applicabilità del principio anche in presenza di una domanda subordinata formulata in occasione della prima memoria istruttoria).

In altre parole, sarà ammissibile un mutamento della domanda, esclusivamente, quando restino immutate le parti giudiziali ed il bene della vita di cui si invoca tutela (e quindi vi sia una connessione tra la domanda formulata

con l'introduzione del giudizio e quella successiva). Ancora, non incorre nella limitazione imposta dal codice di rito la modifica della domanda che non determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Nel caso di specie, la domanda non rientra nelle ipotesi di ammissibilità appena esposte. Gli attori, infatti, pongono alla base della domanda risarcitoria fatti antecedenti (anche di anni) e diversi da quelli posti nell'atto di citazione e che, tra l'altro, nulla hanno a che vedere con la delibera impugnata.

Gli attori non mutano la domanda, ne avanzano una nuova. Tale domanda, infatti, non attiene al medesimo bene della vita, inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (sostitutiva dell'originaria pretesa in virtù del principio di conservazione della delibera come delineato dall'art. 2377, comma 4, c.c.) che, originariamente si presentava come di annullamento di una delibera assembleare. Domanda principale e (nuova) domanda subordinata non risultano affatto finalizzate ad ottenere il medesimo risultato, consistendo la domanda proposta in sede di memoria *ex art. 183 c.p.c.* nella reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti perdurando l'efficacia della delibera assembleare oggetto di giudizio, mentre la prima, ancorché infondata, veniva formulata per ottenere l'annullamento della delibera del 22/05/2022 a causa dell'ammissione al voto dei soci sovventori, con ogni consequenziale provvedimento, ed in subordine di annullamento della delibera del 22/05/2023 in relazione alle modalità di voto. Infine, come già affermato, la proposizione di tale domanda (ulteriormente) subordinata comporta l'ampliamento del *thema decidendum*, essendo fondata su fatti non allegati nell'atto di citazione e comunque temporalmente antecedenti alla

delibera impugnata.

Ad abundantiam, deve rilevarsi come il socio che domandi il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di una delibera assembleare debba assolvere all'onere della prova relativo sia alla fondatezza dei motivi di invalidità, sia al pregiudizio arrecatogli dall'esecuzione, o dal perdurare dell'efficacia di una deliberazione che si assume non essere stata presa in conformità della legge o dello statuto.

Nel caso di cui ci si occupa, gli attori hanno allegato di aver subito un danno (cumulativamente considerato) pari a €. 28.058,00, a causa delle campagne castanicole degli anni 2021 e 2022, sulla scorta dei dati del progetto di bilancio del periodo 1/07/2021 – 30/06/2022 (cfr. pag. 26 della memoria ex art. 183, comma 6, n° 1 c.p.c. di parte attrice), antecedenti alla delibera impugnata. Nel dettaglio, nell'ipotesi prospettata da controparte, i danni deriverebbero:

- dall'accantonamento di castagne per la produzione di farine alimentari per €. 2.500,00;
- danni per castagne invendute nei precedenti esercizi per €. 4.223,00;
- danni per insufficiente conservazione delle castagne e cattiva pubblicità per €. 10.613,00;
- danni conseguenti all'ammissione dei soci sovventori (con deliberazione del CDA del'10/11/2021) per €. 532,00;
- danni per la costituzione, nel 2021, della società Velinia Lab per €. 190,00;
- danni morali agli attori causati dalla perdita di opportunità per i soci e di affidabilità, credibilità e immagine della Cooperativa Velinia, negli ultimi anni per motivi riconducibili alla politica della società cooperativa per €. 10.000,00.

Tutti i danni allegati da controparte, a voler prescindere dalle palesi contraddizioni (tra la scorretta conservazione delle castagne e la trasformazione in farine alimentari) e dal caso fortuito (prodotto invenduto), si risolverebbero in una critica della gestione della società che nulla ha che vedere con la delibera impugnata ed all'oggetto del presente giudizio, stante anche il riferimento continuo ad anni ed esercizi precedenti.

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, i medesimi fatti, meritano una succinta contestazione specifica.

Va rilevato che, dall'anno 2019, ovvero da quando non è più stato eletto il consiglio di amministrazione dello "schieramento" degli attori, il prodotto invenduto non viene abbandonato nel terreno retrostante al capannone in cui ha sede la cooperativa Velinia. Da quell'epoca, l'invenduto o il non vendibile è oggetto di vendita diretta agli allevatori che lo richiedono, ovvero lavorato e alienato comunque per il consumo animale e, ciò, a prezzi di mercato. Inoltre, l'introito viene utilizzato per il personale e per il pagamento dei beni strumentali.

Diversamente dalle infondate allegazioni di controparte, dal 2020, nell'ambito di un piano di sviluppo rurale (PSR) finanziato da fondi strutturali è stata attivata una convenzione, approvata dalla Regione Lazio, per il riciclo virtuoso degli scarti della lavorazione delle castagne in cambio di humus, permettendo uno sconto sui prezzi praticati dalla Velinia in favore dei soci (v. doc. 15). Posto, quindi, che la cooperativa non acquista il fertilizzante biologico, in forza di tale convenzione ha ottenuto un'attribuzione di punteggio decisivo per l'approvazione del progetto regionale finanziato.

I soci sovventori, a fronte della consegna di prodotti del valore pari a circa

35 euro, hanno versato per l'ammissione e versano annualmente una quota pari ad € 85,00.

Destituita di ogni fondamento appare all'evidenza anche la critica alla Velinia Lab. La costituzione della società Velinia Lab è avvenuta nel 2021. La stessa non ha alcun legame causale con la delibera impugnata, né si comprende come possa essere allegato quale fatto generatore del danno richiesto.

Parimenti è del tutto infondata la richiesta di danno morale, ancorché nella specie della perdita di immagine della cooperativa e di taluni soci, essendo, tra l'altro, i fatti posti a fondamento della domanda – ancora una volta - non riconducibili al permanere dell'efficacia della delibera.

Contrariamente a quanto asserito da parte avversa, dalla lettura dei dati dalla stessa allegati, emerge nitidamente che dal 2021 al 2022, con l'insediamento del nuovo CDA nel maggio 2022, i conferimenti sono saliti da 954 a 2.173 quintali e gli incassi da €. 349.191 a €. 642.635. Ciò dimostra *ictu oculi* la pretestuosità, l'infondatezza e la temerarietà delle richieste risarcitorie di controparte.

La disinformazione, la contraddizione e la confusione nell'esposizione dei fatti e nel richiamo alle norme ed ai principi di diritto si manifesta costantemente nella memoria avversaria.

Come ampiamente affermato, tutti i fatti allegati (infondati), sottesi alla domanda (nuova) risarcitoria, sono antecedenti e diversi dalla delibera impugnata e, a tal proposito, va rilevato come il bilancio di esercizio 1/07/2021 – 30/06/2022 sia stato, in ogni caso, approvato dall'assemblea, regolarmente costituita ai sensi dell'art. 22 dello statuto, in data 4/02/2023. Tale delibera non veniva impugnata e, pertanto, appare del tutto pretestuoso, inconferente e

temerario quanto rappresentato dagli attori sul punto nella memoria *ex art. 183*

n° 1 c.p.c. (cfr. pagg. 20 – 23). In realtà gli attori strumentalizzano l'azione giudiziaria per esporre le loro infondate ipotesi in occasioni pubbliche all'uopo organizzate con costante denigrazione dell'operato del consiglio di amministrazione e del presidente della cooperativa, posta la loro sostanziale ed aprioristica contrarietà alla modernizzazione dell'attività della cooperativa ed al ringiovanimento dell'organo amministrativo.

Da ultimo, la difesa della cooperativa Velinia rileva come, in tema di sussistenza di un danno derivante da una delibera, la dottrina abbia affermato che non sempre la delibera è adatta a produrre potenzialmente un pregiudizio al socio. Secondo A. Stagno D'Alcontres, "L'invalidità", ad alcune delibere non può essere ricondotta la produzione di un danno direttamente a carico dei soci, come il cambiamento della denominazione sociale, il trasferimento della sede della società, la nomina degli organi sociali e la modifica del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società; per altri autori i vizi procedurali della delibera non danno adito alla tutela obbligatoria (si vedano in tal senso A. PAVONE LA ROSA, *La riforma*, 1077-1078; SACCHI, *Tutela*, 151 e ss.; D. SPAGNUOLO, *Commento*, cit., 352; A. NIGRO, *Tutela*, 885 e ss. e spec. 892; I. PAGNI, *Tutela specifica*, cit., 132; B. LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, 472; G. GUERRIERI, *Sub art. 2377*, cit., 541, nota 114; ID., *Limiti*, cit., 360; R. RORDORF, *Commento*, cit., 859).

Sulla scorta di tutto quanto sinora ampiamente esposto, risulta di tutta evidenza l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento avanzata dagli attori con memoria *ex art. 183 c.6. n. 1 c.p.c.*

2.2.inammissibilità e infondatezza delle domande giudiziali

A tal proposito, circa l'insussistenza del requisito del dissenso dei soci, richiesto imprescindibilmente dall'art. 2479 *ter* c.c. ("*.. dai soci che non vi hanno consentito ...*") al fine di una legittima impugnazione delle delibere assembleari assunte dalle società cooperative ARL (alle quali viene applicata la disciplina suppletiva delle SRL, come nel caso della cooperativa Velinia), ci si riporta a quanto ampiamente affermato nella memoria di costituzione e risposta (pagg. da 8 a 10).

A tal proposito, parte avversa, nella prima memoria *ex art.* 183 c. 6 n. 1 c.p.c., nell'estremo, ma vano, tentativo di individuare tale dissenso negli attori deduce che "*... nella riunione del 22 Maggio 2022 nessuno ha avuto la possibilità di porre a verbale alcuna forma di dissenso in quanto, al solo accenno in questa direzione, il signor Mauro Pompei, Presidente della Società ed autoproclamatosi Presidente della Assemblea, ha minacciato di chiamare i Carabinieri, preoccupandosi anche di anticipare detta intenzione per il tramite di un minaccioso avviso*" (cfr. pag. 6 della memoria *ex art.* 183, comma 6, n° 1 c.p.c. di parte attrice).

Tale assunto appare palesemente destituito di ogni fondamento. Il Presidente sig. Mauro Pompei mai ha accennato alcuna forma di minaccia, né mai ha compreso la possibilità di verbalizzazione di alcuno. Ne è prova lo stesso verbale di assemblea impugnato, nel quale è dato atto di come il rappresentante della lista B - ovvero quella sostenuta dagli attori - signor Colacicchi Attilio, abbia richiesto una "*ulteriore verifica sui conteggi della votazione*" (cfr. pag. 4 della delibera del 22/05/2022 – doc. 4), poi effettivamente eseguita (doc. 8). Da ultimo, come già rilevato nella comparsa

di costituzione e risposta, il signor Mauro Pompei ha svolto la funzione di presidente dell'assemblea per espressa previsione dell'art. 25 dello Statuto.

Appare, invece, assolutamente dirimente, circa l'assenza del requisito del dissenso dei soci oppositori la delibera assembleare, la circostanza che, all'assemblea del 22.5.2022, tutti gli odierni attori abbiano esercitato il loro diritto di voto. Circostanza, questa, incontestata e, *ad abundantiam*, già oggetto di prova avvenuta mediante il deposito della lista dei votanti allegata alla delibera assembleare del 22.5.2022 (doc. 4, pagg. da 7 a 33).

Circa il diverso aspetto della sollevata eccezione di mancata impugnazione della delibera consiliare del 10/11/2021 con la quale erano ammessi 27 soci sovventori, parte avversa, in un'ampia sezione della memoria *ex art. 183* (cfr. pagg. 9 – 17), la ritiene pretestuosa poiché asseritamente “... *non si tratta, come si farebbe ad esempio in un procedimento amministrativo, di contestare la tardività di una impugnativa per la omessa impugnativa di un atto cosiddetto presupposto*” (cfr. pag. 10 della memoria *ex art. 183 c.p.c.* di parte attrice). Ed ancora “... *la valutazione sull'ammissione di nuovi soci è di fatto operata in sede di approvazione del bilancio, ... l'Assemblea dei soci non approva quindi una specifica relazione sulle motivazioni e sulle finalità che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a immettere nuovi soci nella compagine societaria ma, facendo essa parte integrante della documentazione che accompagna l'iter di approvazione del corrispondente Bilancio, la stessa risulterà approvata dai soci se il progetto di bilancio che la conteneva sarà stato approvato, in caso contrario risulterà anch'essa non approvata e i nuovi soci immessi risulteranno esclusi dalla compagine societaria*” (cfr. pag. 13 e 14 della memoria *ex art. 183*, comma 6, n° 1 *c.p.c.* di parte attrice). Tale assunto

è palesemente contrario al disposto degli artt. 5 e 6 dello Statuto, i quali dispongono che l'ammissione dei soci sovventori (art. 5) è di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (art. 6), dovendo poi quest'ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio, esclusivamente relazionare l'assemblea sui motivi dell'avvenuta ammissione. Il bilancio di esercizio, al quale è stata allegata una relazione sulla gestione (ancorché tale documento non sia obbligatorio per la Coop. Velinia) contenente la relazione sulle motivazioni e sulle finalità di ammissione dei soci sovventori (doc. 10), è stato poi comunque approvato con delibera assembleare del 4/02/2023.

Sul punto, per brevità, ci si riporta a quanto eccepito nella comparsa di costituzione, ribadendo, circa l'ammissione dei soci sovventori, che questa è avvenuta in conformità alle previsioni dello statuto con delibera consiliare del 10/11/2021 (in senso conforme a tale ricostruzione normativa si veda Tribunale di Milano, sezione specializzata per le imprese, sentenza n. 2895/2020 pubblicata il 21/05/2020 - caso di declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento di una delibera in realtà esecutiva di una precedente non impugnata).

Sempre in tema di soci sovventori – la cui presenza in società appare frutto di una scelta di politica societaria mal digerita dagli attori - altra circostanza palesemente sprovvista di fondamento risulta quella secondo cui gli stessi non abbiano mai finanziato realmente la società. Gli stessi, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, non solo hanno versato la quota prevista all'ammissione (come i soci ordinari), ma, diversamente dai soci ordinari, versano la medesima quota costantemente tutti gli anni (doc. 14) .

* * *

In ogni caso la società convenuta, come sopra difesa e rappresentata, per

mero tuziorismo difensivo

IN VIA ISTRUTTORIA

deposita i seguenti documenti (con numerazione successiva rispetto agli allegati alla comparsa di costituzione):

- 11.** bilancio di esercizio al 30.06.2022;
- 12.** delibera approvazione del bilancio 2021 – 2022;
- 13.** ricevuta di presentazione telematica del bilancio al 30.06.2022;
- 14.** versamenti dei soci sovventori;
- 15.** determinazione Regione Lazio – approvazione PSR;
- 16.** atto costitutivo Velinia Lab srl;
- 17.** lista e programma “rispetto, concretezza e mutualità”;
- 18.** lista e programma “futuro”;

chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova

- 1.** vero che all’assemblea del 22/05/2022 i signori Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D’Amata, Mario Aloisi, Pietro Graziani e Cesare Foffi hanno regolarmente esercitato il loro diritto di voto per l’elezione del consiglio di amministrazione;
- 2.** vero che le signore Daniela Di Stefano e Santina Di Stefano, all’assemblea del 22/05/2022, hanno espresso il voto per l’elezione del consiglio di amministrazione per delega;
- 3.** vero che l’assemblea del 22/05/2022 ebbe a procedere regolarmente e nessuno ebbe ad esprimere qualsivoglia dissenso in relazione all’esercizio del diritto di voto, alla partecipazione dei soci sovventori,

alla proclamazione degli eletti ed alle modalità di svolgimento della votazione;

4. vero che all'assemblea del 22/05/2022 l'unica richiesta di verbalizzazione è stata quella del signor Colacicchi Attilio, rappresentante della lista B, che richiedeva ulteriore verifica sui conteggi della votazione;

5. vero che l'assemblea del 22/05/2022 ebbe a procedere regolarmente, senza nessuna minaccia di chiamare i Carabinieri da parte del Presidente;

6. vero che all'assemblea del 22/05/2022 l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avveniva regolarmente in modalità palese;

7. vero che all'assemblea del 22/05/2022 la modalità di voto palese utilizzata permetteva di controllare che il votante fosse iscritto nel libro dei soci;

8. vero che, nella detta assemblea, i signori Tiberio Paoli, Attilio Colacicchi e Colangeli Costantino quali rappresentanti della lista B hanno presenziato, presso il tavolo predisposto, a tutte le fasi del voto dei soci ed al conteggio degli stessi;

9. vero che dal 2020, nell'ambito di un piano di sviluppo rurale (PSR) finanziato da fondi strutturali è stata attivata una convenzione, approvata dalla Regione Lazio, per il riciclo virtuoso degli scarti della lavorazione delle castagne in cambio di humus, permettendo uno sconto sui prezzi praticati dalla Velinia in favore dei soci;

10. Vero che i soci sovventori, a fronte dell'elargizione, a scopi pubblicitari, di circa 35 euro di prodotti hanno versato una quota

iniziale per l'ammissione pari a € 85,00;

11. vero che dal 2021 compreso i soci sovventori hanno versato una €.

85,00 annui, quota elevata nel 2023 a € 100,00;

12. vero che con l'insediamento del nuovo CDA nel maggio 2022, i

conferimenti di prodotto alla cooperativa sono saliti da 954 a 2.173

quintali e gli incassi da € 349.191 a € 642.635.

Si indicano a testi i signori:

- dott. Macilenti Massimo res.te in Rieti, via delle Molina n. 2;

- dott.ssa Serena Angelucci, res.te in Rieti, via delle Molina n. 2;

- Tosoni Stefano, res.te in Rieti alla via Contigliano n. 20;

- Antonella di Loreto, res.te in Borgo Velino (RI)

- Barbara Coletti, res.te Antrodoco (RI) in piazza del Popolo,;

- Ferrauto Michele, res.te Borgo Velino (RI) in via Romana,

- Fainelli Marco, res.te in Antrodoco (RI) via Cutilia n° 15,;

- Amorosi Rinaldo, res.te in Antrodoco (RI, via Scala della Madonnella n° 12;

- Anna Masini, res.te in Borgo Velino (RI via del Municipio;

- Cinzia Giancamilli, res.te Borgo Velino (RI in via Romana,);

- Liberati Gianluca, res.te in fraz. Canetra di Castel Sant'Angelo (RI) via Nazionale n° 94,;

- Serani Luigi, res.te in Antrodoco (RI) via Cotilia,;

- Fabrizio Fiano, res.te in Borgo Velino (RI) via Vittorio Emanuele II,;

- Antonio Fainelli, res.te in Antrodoco (RI) via Palombara n° 1,

- Elena Cecca, res.te in Borgo Velino (RI) via Romana,;

- Alessandro Corradetti, res.te in Antrodoco (RI) corso Roma,

- Sergio Bufacchi, res.te in Antrodoco (RI) via Marmorale n° 31;

- Giovanni Bianchini, res.te in Borgo Velino (RI) via Nazionale,;

- Giuseppe Sansone, res.te in Borgo Velino (RI) via Aldo Moro,;

- Maria Grazia Graziani, res.te in fraz, Colle Rinaldo di Borgo Velino (RI) via
Forca Pretola,;

- Carola Marinelli, res.te in Borgo Velino (RI) via dell'Amicizia,.

Salvo altri da indicare a prova contraria.

Rieti – Roma, li 25/05/2023

avv. Salvatore Iacopini

avv. Matteo di Vittorio